



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ORDINANZA SINDACALE NR. 41 DEL 28 LUG 2020.

***PROVVEDIMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE:***  
***PIAZZA LA MANTIA – PIAZZA DOTTOR ILARDI***

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale di Cerda intende adottare atti finalizzati a salvaguardare al meglio i principali luoghi comunali, sia di interesse storico-archeologico sia essi di interesse di pubblica fruizione per scopi diversi, per assicurare le migliori condizioni di vivibilità sia a cittadini sia ai turisti ospiti, specialmente durante il periodo estivo e nelle belle serate oltre, soprattutto all'accesso in tali luoghi nei giorni festivi e prefestivi;

**PRESO ATTO** che nel Comune di Cerda:

è disponibile una struttura di ritrovo, aggregazione, socialità quale la **villa comunale**, sita fra l'altro, in una delle piazze cittadine di maggior afflusso e di concentrazione delle persone, particolarmente bambini, ragazzi e intere famiglie con bambini, piuttosto che di maggiore rilievo storico ed all'interno del quale sono disponibili diverse aree aventi varie finalità, tra cui momenti di lettura, gioco, socialità, scambio culturale ma che innanzitutto la piazza e la villa comunale sono sempre state meta di ritrovo di giovani ed anziani che in occasione di belle giornate e serate e maggiormente con l'approssimarsi dell'estate si riversano numerosi, anche provenienti dai paesini limitrofi,

la piazza Vito La Mantia costituisce il cuore del centro urbano sia per la posizione rispetto ad esso sia per le caratteristiche costruttive ed urbanistiche sia per il valore storico-archeologico-enogastronomico sia per presenza di quasi tutte le attività produttive- commerciali, religiose, ricreative, aggregative;

**ATTESO CHE**

la localizzazione dei siti sopra evidenziati si trova all'interno di un'area del centro abitato che subisce inevitabilmente dinamiche di incremento e di ripopolazione, sia di abitanti residenti sia di ospiti e/o emigrati che ritornano al proprio paese di origine per godersi la vacanza e che, altresì si è a conoscenza che in taluni giorni, nelle ore preserali e serali, vi è un incremento notevole sia del traffico veicolare sia della circolazione e della sosta pedonale;

**RITENUTO** che, pertanto è fondamentale assicurare, altresì, ogni misura di sicurezza finalizzata ad assicurare condizioni di salvaguardia delle persone che accedono ai siti, innanzitutto, ma anche, condizioni chiare della disciplina della circolazione veicolare al fine di evitare agli automobilisti disagi per la guida e fornire opportune indicazioni per raggiungere le proprie mete, in sicurezza, in tempi brevi e certi;

che dette misure possono essere rese certe ed efficaci solo in assenza di veicoli in sosta ed in circolazione, dato che la presenza di veicoli non è assolutamente compatibile con le finalità e gli obiettivi amministrativi sopra detti;

**RAVVISATO**

pertanto, che, con certezza, ricorrono le condizioni per cui

- è fondamentale e fattibile assicurare la assenza di veicoli nelle prossimità dell'ingresso della villa comunale e delle strutture sia commerciali sia di pubblico esercizio sia di permanenza oltre che nell'area della piazza Vito La Mantia ove insistono edifici storici, religiosi di particolare importanza storico-archeologica, **con la istituzione di aree pedonali mediante chiusura al traffico veicolare e dirottamento presso vie alternative;**

**CONSIDERATO**

- che le finalità svolte dalla struttura **villa comunale**, rivestono indubbiamente le caratteristiche di Servizio di Pubblica Utilità e costituisce un **importante servizio disposto dall'Amministrazione comunale e che il blocco della circolazione veicolare non incide particolarmente sull'accessibilità e vivibilità del sito de quo, considerato che il numero di case abitate è esiguo e non si determina dunque e comunque, un disagio ai residenti;**

## VISTI

- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- Statuto Comunale di Cerda

## **ORDINA**

### **• PER LA PIAZZA DOTTOR ILARDI**

- **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE, PER TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI STRADA, A MONTE DI PIAZZA DOTTOR ILARDI, TRA I CIVICI 15 E 22, IN PROSSIMITA' DELL'INGRESSO DELLA VILLA COMUNALE**
- **DIVIETO VALIDO DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2020, DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00 (H 24).**

### **• PER PIAZZA VITO LA MANTIA**

- **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, PER TUTTI I VEICOLI NELL'AREA DI PIAZZA LA MANTIA, CON DIVIETO DI ACCESSO in VIA PRINCIPALE LEONARDO E IN VIA STRANG**
- **DIVIETO VALIDO DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2020, DALLE ORE 18.00 DEI PREFESTIVI ( E DEI SABATO) ALLE ORE 24.00 DEI FESTIVI ( E DELLE DOMENICHE)**
- **RESTA VALIDA L'ORDINANZA SINDACALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LA PIAZZA LA MANTIA GIA' IN VIGORE.**

*La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92;*

*Chiunque usufruisce della sosta di cui sopra senza averne titolo o ne faccia un uso improprio, è oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.*

*Chiunque usa la struttura di cui sopra pur avendone diritto, ma senza osservare le condizioni, i limiti, le imposizioni della presente Ordinanza, è ugualmente oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.*

*L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione;*

*Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.*

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:*

- ▶ *entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495*
- ▶ *entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.*

Dalla Residenza Municipale, addi

**28 LUG 2020**

